COMUNE DI MAZZARINO

Provincia di Caltanissetta

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: proposta di Emendamento alla deliberazione avente ad oggetto "Rendiconto dell'anno 2017 e della relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs n. 118/2011 già approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 1 del 21.01.2020".

Visto l'emendamento in oggetto;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.1 del 21.01.2020 avente ad oggetto "Rendiconto dell'anno 2017 e della relazione sulla gestione";

Vista la relazione dell'organo di revisione alla proposta di delibera consiliare del Rendiconto di gestione e allo schema di rendiconto anno 2017;

VISTE le misure correttive al Rendiconto proposte con l'emendamento;

Considerato che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, a rendiconto, ha la funzione di accantonare quelle poste di entrata conservate a residui attivi che l'ente ha rilevato di dubbia esazione.

Che probabilmente l'introduzione graduale del Fcde a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75% nel 2018, in numerosi enti non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario.

Che il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha pertanto previsto la possibilità di quantificare il Fcde a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato». Tale metodo consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Considerate le difficoltà di applicazione dei principi contabili, l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la graduale introduzione a bilancio del Fcde prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021.

Che la tempistica prevista a Rendiconto in merito all'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è stata espressamente prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018.

Che l'art. 39-quater del D.L 162/2019 convertito in legge n. 8/2020 ha introdotto proprio disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Che l'utilizzo, del metodo di calcolo del FCDE, con il calcolo ordinario evidenzia quote di Fcde notevolmente più elevate, con un conseguente disavanzo di amministrazione più elevato difficilmente riassorbibile con la stessa gradualità prevista dal metodo semplificato nel breve periodo e privando ulteriormente l'Ente delle risorse necessarie a garantire i servizi essenziali in questo periodo di Emergenza COVID 19.

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal Responsabile del settore Ragioneria ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 testo unico EE. LL. recepito dalla L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce di quanto rappresentato nell' Emendamento di deliberazione e tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate, per quanto di competenza.

Esprime Parere Favorevole

Alla proposta di Emendamento, in oggetto specificato, al Rendiconto 2017.

Inoltre nell'ambito delle proprie funzioni si ribadisce l'attivazione delle misure previste dall'art. 188 del TUEL.

Mazzarino, lì 28 Aprile 2020

I Revisori dei Conti

Dr. Vincenzo Ligambi

Many Summ

Dr. Antonio Tumminello

Dr. Cono Calaciura.